



U.S.D. Castellanzese 1921

Associazione Sportiva Dilettantistica



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - E' costituita una Associazione sportiva dilettantistica denominata:

" Unione Sportiva Dilettantistica Castellanzese 1921 Associazione Sportiva Dilettantistica"

Art. 2 - Sede - L'Associazione ha sede in Castellanza (Varese), Via Cadorna angolo Via Diaz ed ha la facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, recapiti sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Scopi - L'attività dell'Associazione deve essere estranea ad ogni influenza politica, religiosa o di razza, ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, ed inoltre non deve perseguire scopi di lucro.

L'associazione ha per oggetto la realizzazione, la promozione e l'organizzazione di eventi ed attività sportive dilettantistiche, a favore degli associati e non, con particolare riferimento all'attività calcistica, ed in particolare la formazione e la preparazione di squadre di calcio, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive calcistiche, la gestione di manifestazioni calcistiche, nonché la promozione e lo sviluppo di tutte le discipline sportive in generale, conferendo particolare rilevanza al settore giovanile, anche attraverso la partecipazione a campionati o tornei, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I., della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Dilettanti.

Per raggiungere detto scopo l'Associazione potrà anche attrezzare locali, sedi o altre strutture al fine di creare luoghi in cui sia reso possibile l'accesso agli associati per favorire l'incontro e per permettere lo svolgimento di tutte le attività istituzionali.

Per gli scopi sopra accennati l'Associazione potrà anche gestire punti di somministrazione di alimenti e bevande riservati agli associati.

L'associazione potrà anche svolgere, in via sussidiaria, attività ricreativo-ludiche e culturali ed ogni altra attività volta alla sensibilizzazione e promozione della cultura dello sport.

L'Associazione potrà svolgere anche tutte quelle attività che possono essere di supporto a quelle precedenti e che vengano svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di legge.

L'Associazione può anche collaborare con altre associazioni, istituzioni, aziende, anche consortili e cooperative, enti pubblici, privati, ed esteri, e può istituire lavori di gruppo chiamandovi a partecipare esperti anche esterni all'Associazione. L'Associazione potrà inoltre realizzare tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio direttivo opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'effettuazione di operazioni commerciali (attività di pubblico spettacolo, attività pubblicitarie, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi di formazione ecc.) purchè queste non vengano mai realizzate a fine di lucro ma solo nei limiti delle effettive esigenze finanziarie dell'Associazione.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo diversa decisione deliberata dagli associati. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto in tema di scioglimento dell'Associazione.



U.S.D. Castellanzese 1921

Associazione Sportiva Dilettantistica



Art. 5 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 (trenta) giugno di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo e quello previsionale per l'esercizio successivo e lo sottopone all'assemblea degli associati per l'approvazione.

Art. 6 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative annue, di qualsiasi natura;
- i contributi specifici per corsi e prestazioni in genere versati dagli associati;
- eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del rendiconto ordinario;
- eventuali fondi di riserva da costituirsi con eccedenze del rendiconto;
- eventuali erogazioni, contributi o donazioni effettuate da privati o da enti;
- ogni altro provento, anche per sponsorizzazioni, che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La gestione finanziaria del sodalizio avviene entro i limiti del rendiconto preventivo approvato dall'Assemblea; il Consiglio Direttivo può però, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare spese anche al di fuori di quanto previsto purchè preventivamente deliberate a maggioranza dal Consiglio stesso.

E' fatto assoluto divieto, durante la vita dell'Associazione, di distribuire utili, proventi o avanzi di gestione nonché fondi, riserve e capitale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 7 - Associati

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividono e ne accettano finalità e modi di attuazione.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) ad honorem.

Sono associati "Fondatori" quegli associati che sono intervenuti nella fase costitutiva dell'Associazione.

Sono associati "ordinari" coloro che si dichiarano disponibili a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione; essi versano nelle casse dell'Associazione la quota di iscrizione e le altre quote associative fissate dal Consiglio Direttivo.

Sono associati "ad honorem" le persone fisiche o giuridiche che abbiano contribuito in modo particolarmente efficace allo sviluppo dell'Associazione o che si siano distinte per particolari meriti in campo sportivo, culturale o sociale; essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Tali associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con le disposizioni previste dal presente Statuto, hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione senza limiti temporali e, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto di voto sia nell'assemblea ordinaria che in quella



U.S.D. Castellanzese 1921

Associazione Sportiva Dilettantistica



straordinaria. Non hanno diritto di voto gli associati "ad honorem" persone fisiche o giuridiche per i quali il consiglio direttivo non ha deliberato il pagamento delle quote associative.

L'accettazione di nuovi associati è di competenza del Consiglio Direttivo, il quale potrà deliberare l'ammissione dell'associato anche tramite "silenzio-assenso"; nel caso di rifiuto ne viene data comunicazione al richiedente senza l'obbligo di motivazione del provvedimento.

Per l'iscrizione all'Associazione è necessario che la domanda dell'associato minorenni sia controfirmata da chi esercita la potestà parentale.

La quota ed i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte; la quota non è rivalutabile.

Gli associati receduti od esentati non possono richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Doveri degli associati

Gli associati si obbligano a versare le quote associative annuali così come stabilite dal Consiglio Direttivo, ad osservare le norme del presente Statuto nonché quelle previste dai regolamenti e dalle deliberazioni regolarmente prese dagli organi dell'Associazione e derivanti dall'iscrizione dell'associazione presso enti pubblici o assimilati.

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo può prendere a carico degli associati che diano prova di disinteresse alla vita del sodalizio e che tengano contegno riprovevole, sia in questioni societarie che esterne, i seguenti provvedimenti:

- a) ammonizione;
- b) deplorazione;
- c) esclusione temporanea dall'attività e dalle cariche sociali;
- d) radiazione.

Art. 10 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per dimissioni, da comunicare al Presidente, decesso o radiazione; nelle suddette ipotesi l'associato decade anche automaticamente dalle cariche eventualmente conferitegli.

La radiazione verrà sancita dall'Assemblea degli associati appositamente convocata dal Presidente dell'Associazione.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutte le cariche sono puramente onorifiche, non danno diritto a compensi.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea e diritto di voto

L'Assemblea ordinaria o straordinaria degli associati è composta da tutti gli associati che siano in regola con i doveri derivanti dall'iscrizione all'Associazione. L'Assemblea è straordinaria quando delibera sulle modifiche dello statuto o sullo scioglimento dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato agli associati aventi diritto di voto mediante comunicazione scritta.



U.S.D. Castellanzese 1921

Associazione Sportiva Dilettantistica



L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto, dietro convocazione del Presidente o del Vice Presidente mediante avviso scritto da inoltrare a ciascun associato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza; è valida la convocazione dell'Assemblea tramite avviso affisso nei locali dell'Associazione. L'Assemblea può riunirsi ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al Consiglio stesso da almeno un terzo degli associati ordinari. Hanno diritto di intervento all'Assemblea, che può riunirsi fuori dalla sede sociale, tutti gli associati in regola con i doveri statutari. Il voto, in proprio o per delega, spetta a tutti gli associati. Un associato può rappresentare al massimo tre altri associati per delega scritta, anche se è membro del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea degli associati

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a partecipare.

La seconda convocazione può essere indetta, con il medesimo avviso, ma non meno di due ore dopo la prima.

Sia in prima che in seconda convocazione le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il verbale di ogni assemblea, predisposto a cura del segretario, deve restare affisso presso la sede sociale per almeno 20 (venti) giorni dalla data dell'assemblea. Per l'Assemblea straordinaria valgono le maggioranze di cui agli artt. 21 e 22 del presente statuto.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea degli associati

I compiti dell'Assemblea sono:

- a) nominare, di volta in volta, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea;
- b) approvare il Rendiconto Preventivo ed il Conto Consuntivo;
- c) procedere alla elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente qualora siano scaduti i termini del mandato;
- d) decidere sulla revoca del Consiglio Direttivo qualora ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli associati;
- e) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- f) discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- g) convoca l'Assemblea.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da 3 (tre) a 13 (tredici) membri, nominati dall'Assemblea ordinaria, ai quali vengono attribuite le seguenti cariche: Presidente; Vice-Presidente; Segretario-Tesorerie e Consigliere.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo ambito il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio viene convocato quando il Presidente o il Vice Presidente lo ritengono opportuno. E' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e, nel caso manchino entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti e



U.S.D. Castellanzese 1921

Associazione Sportiva Dilettantistica



delibera, a maggioranza dei voti.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Decadono dalla carica i componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non hanno preso parte a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle proprie riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere corrisposto alcun compenso ma unicamente il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, nè possedere quote o azioni in percentuale tale da assicurarsi il controllo di più società sportive.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione:

- a) delibera sulle domande di ammissione degli associati;
- b) nomina gli associati "ad honorem";
- c) stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali;
- d) determina i provvedimenti disciplinari;
- e) predispone il rendiconto preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) nomina Comitati Tecnici o gruppi di lavoro, determinandone la durata, con il compito di disciplinare particolari attività in seno all'Associazione;
- h) prende tutti i provvedimenti necessari per il normale svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Il Consiglio può redigere il regolamento organico per il buon funzionamento dell'Associazione.

L'osservanza del regolamento è obbligatoria e vincolante per tutti gli associati.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente del sodalizio è nominato dall'Assemblea degli associati, ad eccezione del primo nominato nell'atto costitutivo.

Egli è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente non può ricoprire la stessa carica in altri enti nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata o nell'ambito della stessa disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

La rappresentanza legale dell'Associazione è devoluta al Presidente, a cui spetta la firma sociale. Egli può aprire conti correnti e fare le operazioni bancarie e postali in nome dell'Associazione e può rilasciare procure. In caso di sua assenza o di impedimento, la rappresentanza legale è devoluta al Vice-Presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, al Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dispone per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio direttivo.



U.S.D. Castellanzese 1921

Associazione Sportiva Dilettantistica



Art. 18 - Durata delle cariche sociali

Il Presidente, il Vice-Presidente ed il Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di decadenza dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più Consiglieri, viene integrato in carica il primo dei Consiglieri non eletti della precedente elezione; i nuovi membri rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, deve essere convocata l'Assemblea degli Associati.

Art. 19 – Comitati tecnici e gruppi di lavoro

I comitati tecnici e/o gruppi di lavoro, nominati dal consiglio direttivo, sono presieduti dal Presidente e/o Suo delegato. Possono essere nominati componenti anche consiglieri, associati o persone fisiche non associate.

Il comitato o gruppo di lavoro deve elaborare un programma e dispone di piena autonomia in linea con le indicazioni del consiglio direttivo impartite al momento della nomina. Al termine del programma del comitato tecnico o gruppo di lavoro e comunque sempre al termine dell'esercizio sociale il Presidente e/o Suo delegato deve riferire al consiglio direttivo.

Art. 20 - Rendiconto

Il consiglio direttivo redige il rendiconto economico - finanziario dell'associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati nella sede dell'associazione nei 20 (venti) giorni che precedono l'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 21 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto devono essere proposte e devono inoltre essere approvate con il voto favorevole di più di metà dei soci.

Art. 22 - Scioglimento

Quando venga domandato lo scioglimento dell'Associazione da un numero di associati che rappresenti non meno di un terzo della totalità dei voti, viene convocata un'apposita assemblea per deliberare in proposito.

La proposta di scioglimento deve essere approvata dall'Assemblea con una maggioranza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto di voto. In caso venga deliberato lo scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. Il patrimonio sociale residuo al termine delle operazioni di liquidazione sarà interamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e per fini sportivi in conformità alle norme di legge in materia.

Art. 23 - Clausola compromissoria



U.S.D. Castellanzese 1921

Associazione Sportiva Dilettantistica



Qualunque controversia dovesse sorgere tra i soci circa l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, escluse quelle non compromettibili per legge, essa verrà risolta da un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Busto Arsizio (Va) entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede sociale.

Gli arbitri decideranno secondo diritto ed entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento.

Art. 24 - Norma residuale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

approva.